



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102


E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Determinazione N. 38

del 22/01/2021

**OGGETTO : DELIBERAZIONE N.7 DEL 15/1/2021 INCARICO
ALL'AVV. GIOVANNI MARTINO DI TORINO. IMPEGNO DI
SPESA.**



Determinazione n° 38 del 22/01/2021.

Oggetto: DELIBERAZIONE N.7 DEL 15/1/2021 INCARICO ALL'AVV. GIOVANNI MARTINO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Premesso che:

- ~in Via Turati, oltre 25 anni fa, sono state realizzate con un Piano esecutivo convenzionato alcune abitazioni dotate di urbanizzazioni che ad oggi non risultano ancora trasferite a questo Ente nonostante fossero in tal senso convenzionate;
- ~successivamente si è creata la condizione che, nell'ambito di un contenzioso fra due privati passato in giudizio con la condanna di alcuni su altri, a questo Ente è stato riconosciuto una colpa pari al 40% del danno totale patito per il mal funzionamento di un tratto fognario, ancora privato, a causa dell'interferenza di fognatura pubblica realizzata nel 2012;
- ~in via stragiudiziale viene richiesto un iniziale risarcimento danni di 45.000 €.

Dato atto che si rende indispensabile acquisire un parere legale sulla sentenza che pur pronunciata per due privati, vede il Comune di Rivarolo Canavese coinvolto col riconoscimento della colpa al 40%, sulla perizia del CTU (che addebita al Comune colpe e responsabilità per il 50%) e sulla richiesta in via stragiudiziale di un danno già corrisposto, in onor di sentenza, dai condannati.

Vista la comunicazione del Responsabile del Settore Urbanistico, che richiede l'incarico ad un legale con professionalità acquisita e comprovata esperienza nel predetto settore.

Considerato:

- ~ che trattasi di materia specialistica e pertanto le figure giuridiche amministrative presenti in Comune non sono in grado di redigere un parere a supporto del Responsabile del Settore Urbanistico, che solo un legale può fornire;
- ~ che l'ufficio Segreteria ha predisposto bozza di regolamento per il conferimento di incarichi e patrocinio legale posto all'attenzione del Segretario Generale e della Giunta comunale;
- ~ che in attesa di adozione in tal senso, si rileva come l'esperienza e la competenza tecnica dell'Avv. Giovanni Martino in materia di contenziosi, parallelamente alla pregressa e proficua collaborazione con questa Amministrazione Comunale, siano adeguate all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento di quanto sopra specificato, tutto ciò desunto dalla rilevanza dei servizi legali offerti dallo stesso;
- ~ che trattasi di studio approfondito e disamina di atti e documenti, colloqui informativi, ricerca ed approfondimenti in materia normativa e giurisprudenziale, indicazioni operative e parere conclusivo.

Richiamato il preventivo di spesa, prot. n. 18989/2020, di importo pari ad euro 1.750,95 spese generali, IVA e CPA comprese, trasmesso dall'Avv. Martino di Torino, specializzato in materia urbanistica degli Enti Locali.

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 7 del 15/1/2021 con la quale è stato conferito incarico all'Avvocato Martino in relazione a quanto sopra specificato.

Vista pertanto la necessità di impegnare per la somma di euro 1.750,95 comprensivi di tutti gli onorari e le anticipazioni, anche di domiciliazione.

Dato che è stato richiesto il certificato attestante la regolarità contributiva e che lo stesso viene depositato agli atti.

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti.

Visto il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 che esonera i professionisti dall'applicazione dello split payment.

Visti e richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- la legge 17 luglio 2020, n. 77 la quale ha convertito con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre e contestualmente autorizza per detti enti l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

- l'art.163, 1° comma, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

- l'art.163, comma 3, del TUEL: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222."

- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.06.2020 con cui è stato approvato il bilancio 2020/2022 e successive variazioni.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 03.07.2020 con la quale per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa relativamente all'esercizio del bilancio di previsione 2020/2022 e successive integrazioni a seguito delle variazioni di bilancio.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/1/2021 con la quale per la gestione dei servizi comunali sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi i budget di spesa provvisori relativamente all'esercizio 2021 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Visto il decreto sindacale n. 6/2020 con il quale è stato affidato alla sottoscritta, la responsabilità del settore affari generali, prorogato ai sensi dell'art.27 del regolamento degli uffici e dei servizi;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all'art. 49 D. Lgs.vo 267/2000 e smi, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n°11/2020, come risulta dalla dichiarazione allegata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di Euro 1.750,95 lordi totali, comprensivi di tutti gli onorari, a favore all'Avvocato Giovanni MARTINO, con studio in Torino, Via Giuseppe Giusti n. 3, P.IVA IT08092880015, in relazione all'attività stragiudiziale di verifica in merito alla sentenza – Tribunale di Ivrea n.1081/2019-, che pur pronunciata per due privati, vede il Comune di Rivarolo Canavese coinvolto col riconoscimento della colpa al 40%, sulla perizia del CTU (che addebita al Comune colpe e responsabilità per il 50%) e sulla richiesta in via stragiudiziale di un danno già corrisposto, in onor di sentenza, dai condannati.
2. Di impegnare la somma di 1.750,95 € lordi totali sul cap.124, art. 99, avente ad oggetto: "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*", Missione 01, Programma 11, P.d.C. U.1.03.02.11.000, del bilancio 2021/2023 in corso di formazione, gestione competenza.
3. Di dare atto che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 11/2020, come risulta dall'allegata autodichiarazione.
5. Di trasmettere il presente atto all'Avv. Giovanni Martino.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
firmato digitalmente
Dott.ssa Veronica FORNACE

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Rivarolo C.se 29/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aldo MAGGIO
